



COMUNE DI ROSARNO

Provincia di Reggio Calabria –

*“REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA”¹*

¹ APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 66 DEL 27 SETTEMBRE 2000 - RETTIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 44 DEL 24 SETTEMBRE 2001 – RETTIFICATO CON DELIBERA DEL C.P. COI POTERI DEL CONSIGLIO N. 24 DEL 12/11/2015.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti. Essa stabilisce norme necessarie ad armonizzare lo svolgimento delle attività e dei comportamenti dei cittadini al fine di garantire una migliore qualità della vita per gli appartenenti alla Comunità. Le norme del presente regolamento oltre che agli spazi pubblici e luoghi pubblici si applica anche a quelli privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compreso i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

La vigilanza per il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ed in particolare agli appartenenti alla polizia municipale che hanno obbligo di redigere rapporto per ogni infrazione accertata.

Art. 3 - Disposizione di carattere generale nel rilascio di licenze e concessioni

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate per iscritto dagli Organi Comunali si intendono accordate:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni autorizzate senza oneri per il Comune derivanti da qualsiasi azione intentata da terzi per gli effetti dell'autorizzazione rilasciata;
- con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
- con facoltà di revoca o sospensione in caso di abuso.

Capo II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata da particolari norme legislative per la salvaguardia dell'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Art. 5 - Suolo pubblico

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché l'occupazione ad esso sovrastante e sottostante è concessa dagli Organi del Comune. Le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche) vigente.

Art. 6 - Modalità di carico e scarico delle merci

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono sono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi e ove le operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere un permesso dell'Autorità Comunale, la quale può

subordinare la concessione all'osservanza di particolari prescrizioni ed anche rigettata per motivi di circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione.

Le operazioni, se autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o insudiciamento del suolo pubblico. In ogni caso effettuate le operazioni di carico o scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni ed in caso di inosservanza l'Autorità Comunale vi provvederà direttamente addebitando le spese agli inadempienti, senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7 - Scarico di rottami e detriti

É vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi indicati dal Comune con apposito cartello.

Il trasporto di materiali proveniente da demolizioni o scavi di qualsiasi genere attraverso le vie della città deve avvenire con veicoli predisposti ad evitare spandimenti o polverio.

Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Può essere rilasciata ai titolari di negozi ed esercizi pubblici l'autorizzazione ad occupare marciapiedi, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro durante l'orario di attività.

Il Comune può negare la concessione quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o per motivi di pubblico interesse.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonanti e sempre puliti.

Art. 9 - Installazione di tende solari, insegne, vetrine e pubblicità luminosa

L'autorizzazione per l'installazione di tende, vetrine e pubblicità luminose è rilasciata dal Comune nel rispetto delle norme del regolamento edilizio e di quello per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Art. 10 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi ²

Comma 1) - Le occupazioni di suolo o spazio pubblico, connesse all'esposizione di merci o derrate alimentari all'esterno dei negozi, sono disciplinate dalle vigenti normative igienico sanitarie e non possono prescindere dal titolo autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento della relativa tassa;

Comma 2) - I generi di cui al settore merceologico alimentare, che comunque dovranno essere riparati dal sole, dall'acqua, dagli agenti atmosferici e protetti da inquinamento ad opera di insetti, debbono essere esposti su ripiani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro e con una sporgenza massima non superiore a m. 0,50, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non siano fonte di pericolo per la circolazione in genere;

Comma 3) - L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento;

Comma 4) - Non è ammessa l'occupazione per merci o prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti ed il suolo

Art.11 - Fiere, mercati commercio ambulante

Lo svolgimento di fiere, mercati e del commercio ambulante in forma itinerante si effettuano nel rispetto delle norme stabilite dallo specifico regolamento comunale.

² Articolo così modificato con delibera del Commissario Prefettizio coi poteri del Consiglio n. 24 del 12/11/2015.

Art. 12 - Proiezioni, audizioni, e spettacoli su aree pubbliche

Salvo le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno realizzarsi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Art. 13 - Installazioni di chioschi

Il rilascio dell'autorizzazione per installare su suolo pubblico chioschi per la vendita di qualsiasi merce, è subordinato al rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento.

Art. 14 - Divieto di giochi su suolo pubblico

Sulle piazze, strade, marciapiedi, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

Art. 15 - Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono autorizzate a seguito di regolare istanza nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento edilizio e regolamento C.O.S.A.P.

CAPO III - IGIENE E DECORO DEL CENTRO URBANO

Art. 16 - Disposizioni di carattere generale

Salvo le disposizioni di legge in materia di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. Per tale motivo è proibito deporre su suolo pubblico spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione ed altri rifiuti. È altresì vietato fare scorrere acqua lungo le strade e gli spazi pubblici.

Art. 17 - Deposito dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani, raccolti in appositi sacchetti sigillati, vanno depositati nei cassonetti installati dal Comune fino al loro riempimento. In nessun caso possono essere lasciati al di fuori dei cassonetti ed in prossimità degli stessi.

Nelle zone comunale dove la raccolta avviene mediante ritiro degli operatori ecologici, i rifiuti devono essere lasciati in appositi sacchetti sigillati, collocati in modo da non creare intralcio ai pedoni e di non consentire ad animali di frugarci, mezzora prima del passaggio degli addetti al ritiro.

Art. 18 - Pulizia dei portici, dei cortili, delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie degli edifici debbono essere mantenuti puliti a cura dei proprietari e degli inquilini. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, i cortili, portici, anditi, e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o deturpa il decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo e/o di impedimento.

Art. 19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

I titolari di esercizi pubblici, autorizzati ad occupare suolo pubblico con tavoli, sedie, o altro, debbono adottare degli accorgimenti per vietare che cadono o si gettino residui o rifiuti che possano sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso debbono provvedere in proprio alla immediata pulizia del suolo.

Art. 20 - Disposizioni per i commercianti itineranti, titolari di esercizi

È vietato ai proprietari di esercizi, ai venditori itineranti di ogni mercanzia, ai raccoglitori e incettatori di merce varia, lasciare o far cadere su suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Ai titolari di qualsiasi attività commerciale o artigianale è fatto divieto di depositare cartoni o altro materiale da imballaggio nelle adiacenze dei propri esercizi o dei cassonetti dei rifiuti.

Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 21 - Pulizia delle vetrine

È consentita l'occupazione di suolo pubblico antistante i negozi con scale o sgabelli per eseguire la pulizia delle vetrine. In detta operazione bisogna adottare degli accorgimenti atti ad evitare fastidio o intralcio ai pedoni.

Art. 22 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche

È vietato lavorare sulle porte delle case, esercizi o magazzini, ed esercitare qualsiasi attività o mestiere su suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

Art. 23 - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su area pubblica

È vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico il lavaggio di veicoli. Sono altresì vietati le riparazioni dei veicoli salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato il getto di opuscoli, foglietti, ed altri oggetti nelle strade, piazze o spazi pubblici.

Art. 25 - Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna.

Art. 26 - Divieto di accensione fuochi o fornelli

Sul suolo pubblico è vietato accendere fuochi o fornelli.

Art. 27 - Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sulle terrazze, nei cortili detti animali con o senza gabbione.

È vietato il transito di greggi o altri gruppi di animali per le vie del centro urbano. Eventuale deroghe possono essere concesse, in occasioni particolari, dal sindaco il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 28 - Manutenzioni degli edifici

I proprietari di fabbricati hanno l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità dall'autorità comunale.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali di avvisi per evitare danni ai passanti. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme del regolamento edilizio comunale. I proprietari sono altresì responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia i muri degli edifici, delle porte esterne e dei monumenti pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta.

Art. 29 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Lungo le vie, piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è vietato collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

Art. 30 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento quali vasi da fiore, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre e sui balconi si deve evitare la caduta dell'acqua su suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 31 - Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, deturpa l'estetica e il decoro della città.

Art. 32 - Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.

Nei cortili e anditi interni, in condominio, le suddette operazioni saranno consentite negli orari determinati dai regolamenti condominiali.

È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni o altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni del presente articolo dovranno effettuarsi in ogni caso in modo da non recare disturbo ai vicini ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 33 - Bagni pubblici

Nei bagni pubblici è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

Art. 34 - Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- entrare nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli, ciclomotori, cavalli o altri animali eccetto i cani, i quali dovranno essere tenuti a guinzaglio e con museruola;
- passare o coricarsi nelle aiuole fiorite ed erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che non siano stati espressamente vietati dall'autorità;

È consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme del presente articolo valgono, in quanto applicabili, nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 35 - Vasche e fontane

É vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materiale solida o liquida che possa danneggiarle o deturparle.

É vietato approvvigionarsi dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri sistemi. In prossimità delle stesse è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

É altresì vietato bagnarsi, lavarsi, o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 36 - Atti contrari alla pulizia del suolo pubblico ed al decoro

É vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

É altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla pulizia e al decoro dei luoghi.

Art. 37 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre ed abbandonare dei rifiuti e compiere atti contrari all'igiene pubblica ed al decoro dei luoghi.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. É vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

I proprietari di terreni limitanti con strade rurali ricadenti sul territorio comunale devono mantenere pulite le siepi in modo da evitare intralcio alla circolazione dei veicoli.

Art. 38 - Animali macellate e trasporto carni

La macellazione di animali ed il trasporto delle carni deve essere effettuato nel rispetto delle leggi sanitarie. É in ogni caso vietato esporre fuori dagli esercizi di vendita di carni macellate teste o altre parti di animali o di lasciare in sosta veicoli con animali vivi.

CAPO IV - INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 39 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria

Nel centro urbano non è consentita l'attivazione di industrie o botteghe artigianali che producono inquinamento acustico superiore ai valori stabiliti ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n.447.

Le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive o per l'insediamento di discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, devono essere corredate da documentazione di previsione di impatto acustico, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. 1, della legge n.447/95. La documentazione è resa con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Gi impianti già esistenti, in caso di reclamo di privati cittadini e di accertato superamento dei valori determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 447/95, devono essere adeguati a norma entro un periodo stabilito dall'autorità comunale.

Le attività di riparazioni all'interno di civili abitazioni, che producono inquinamento acustico, sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del mattino.

Art. 40 - Uso di elettrodomestici nelle case di abitazione

L'uso di elettrodomestici che producono rumori o vibrazioni di limitata entità nelle case adibite a civile abitazione è vietato dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7,00 del mattino.

É vietato produrre o lasciare produrre rumori che possano recare disturbo ai vicini, compreso l'uso di apparecchi radio e televisivi.

Art. 41 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7 nel centro abitato sono vietate le operazioni di carico e scarico merci che producono rumori tali da disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto, nel centro urbano, di materiali che producono rumore deve essere effettuato con modalità e precauzioni atte ad eliminarlo o quantomeno attutirlo.

Art. 42- Pubblicità con mezzi sonori – Suonatori ambulanti

É consentita la effettuazione di pubblicità con apparecchi amplificatori dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. La stessa è vietata nelle adiacenze di scuole, chiese, caserme, ospedali, case di riposo, uffici pubblici.

Ai promotori di pubblicità ed ai suonatori ambulanti è vietato sostare nello stesso posto per più di 15 minuti. Successivamente possono sostare ad una distanza non inferiore a 100 metri dal punto precedente.

Agli esercenti a posto fisso ed a quelli itineranti è fatto divieto di reclamizzare la merce con l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi che possono arrecare disturbo.

Art. 43 - Schiamazzi, grida e canti – Vigilanza sugli incapaci

Sulle vie, piazze pubbliche e all'interno dei pubblici locali sono vietati schiamazzi, canti e grida che possano arrecare disturbo sia di notte che di giorno.

I bambini ed i malati di mente, nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati per evitare che arrechino danno alle persone o alle cose.

Art. 44 - Detenzioni di cani o altri animali

I proprietari di cani o altri animali detenuti in abitazioni debbono assicurarsi che gli stessi non arrechino disturbo, soprattutto di notte, con insistenti latrati, guaiti o altro. Nel caso di reclami l'autorità comunale dispone che gli stessi siano sottoposti a visita veterinaria e in caso di necessità il ricovero in centri di accoglienza.

Art. 45 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

Nelle sale da ballo, nei cinema e nei ritrovi i suoni non devono essere percepiti dall'esterno.

Gli spettacoli autorizzati all'aperto, salva diversa prescrizione dell'autorità di p.s., debbono terminare entro le ore 24,00.

Art. 46 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, musica cassette, ecc.

All'interno di negozi specializzati gli apparecchi radio, televisori, musica cassette, ecc. possono essere fatti funzionare a basso volume in modo da non disturbare gli abitanti vicini ed i passanti.

CAPO V - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 47 - Certificato di prevenzione incendi

É vietato esercitare una delle attività indicate nell'elenco approvato con l'art. 4 della legge 26.7.1965, n.966, senza essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 48 - Impianti a gas

Gli impianti a gas alimentati da rete di distribuzione o da serbatoi debbono osservare le misure di sicurezza determinate dalle specifiche norme.

Nel centro urbano è vietata la produzione e diffusione di gas che provocano odori nocivi alla salute pubblica.

Art. 49 - Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

É vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione.

Art. 50 - Fucine e forni

É vietato attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa che deve essere costruita in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio o uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di in mattoni.

Art. 51 - Uso di fiamma libera

É vietato l'uso di fiamma libera nei seguenti casi:

- per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- per riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere.

Art. 52 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nel centro abitato è vietato accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma senza la licenza rilasciata all'autorità di p.s.

É vietato gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 53 - Animali pericolosi

Gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone possono transitare nel centro urbano trasportati su idonei veicoli atti ad impedirne la fuga e devono seguire l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di alta taglia non possono circolare in luoghi pubblici o aperti al pubblico senza essere muniti di museruola e senza essere tenuti al guinzaglio.

I cani che circolano privi di numero identificativo sono considerati randagi e vengono accalappiati e ricoverati in canili convenzionati.

Art. 54 - Trasporto di strumenti da taglio e di oggetti pericolosi

É vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se agli estremi non siano stati collocati adeguati ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione di cautele atte ad evitare danni alle persone.

Art. 55 - Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture dei contenitori.

Art. 56 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi dovranno essere mantenuti in buono stato per evitare caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

Ai proprietari di edifici è vietato far gocciolare acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

È vietato gettare in basso, sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, da ponti o dall'interno di fabbricati, materiali di demolizioni o altro.

Art. 57 - Manutenzione di aree di pubblico transito

I guasti o rotture di marciapiedi, pavimenti, griglie, di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, devono essere tempestivamente riparati a cura e spese del proprietario. Nelle more devono essere prontamente segnalati in modo da non costituire pericolo per i passanti.

Art. 58 - Insegne, persiane, vetrate e finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Art. 59 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche per la raccolta di acque o altri liquidi, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari capaci di impedire che vi possono cadere persone, animali o oggetti.

Art. 60 - Illuminazione dei portici

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato nonché le località private di libero accesso al pubblico devono essere, di notte, illuminate in maniera sufficiente. Ove non sono illuminati devono essere chiusi al calar del sole.

Qualora nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica, deve rimanere aperto un solo accesso e deve essere illuminato sino all'alba.

Art. 61 - Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti a servizio pubblico è vietato:

- di fumare nelle vetture;
- salire e scendere quando la vettura è in movimento;
- salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle prescritte per le fermate;
- parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare o manomettere parti della vettura;
- portare oggetti che per natura, forma, o volume possano essere molesti per i viaggiatori;
- cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare.

Il personale di servizio deve:

- mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni impartite;
- osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- tenere comportamento corretto e premuroso verso i passeggeri.

Art. 62 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dalla casa dell'estinto o dal luogo in cui si trova il feretro, per raggiungere la chiesa nella quale si terrà il rito funebre, dovranno percorrere l'itinerario più breve e rispettare la segnaletica stradale. Gli stessi devono essere sciolti all'arrivo in chiesa, a conclusione del rito tradizionale delle condoglianze;
2. L'impresa funebre è tenuta a comunicare al Comando di Polizia Municipale lo svolgimento del funerale per concordare la presenza di un vigile.

Art. 63 - Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire l'itinerario preventivamente concordato con il Comando di polizia municipale.

Art. 64 - Carovane di nomadi

Alle carovane di nomadi è consentita la sosta nelle aree appositamente attrezzate dal Comune. Le stesse devono rispettare le prescrizioni dell'autorità comunale segnalate con appositi cartelli.

Art. 65 - Spettacoli viaggianti

Senza autorizzazione del sindaco non si potranno installare attrazioni per spettacoli viaggianti tipo circo, giostre, ecc., nemmeno quando dovessero svolgersi su aree private esposte alla vista della pubblica via o né abbiano diretto accesso.

Art. 66 - Denuncia variazione di famiglia e di domicilio

Le variazioni della composizione del nucleo familiare, nelle persone dei conviventi e il trasferimento di domicilio devono essere denunciate all'ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto da ogni singolo convivente.

CAPO VI - S A N Z I O N I

Art. 67 - Accertamento delle violazioni³

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli operatori di polizia municipale, dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

Le modalità di accertamento, di contestazione e di memorie difensive da parte del trasgressore o responsabile in solido debbono avvenire nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.

Quando le violazioni non costituiscono infrazioni alla legge penale, esse saranno punite con una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco, con ordinanza pubblicata all'albo pretorio per un periodo non inferiore a gg. 15. La sanzione sarà determinata secondo la gravità del fatto, sino ad un massimo di £. 500.000 (€ 258,22).

Il trasgressore è sempre ammesso al pagamento in misura ridotta secondo i criteri previsti dalla L. 689/81.

Oltre al pagamento della sanzione prevista per la violazione il Sindaco può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, anche tramite l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati ove gli stessi non ottemperino nei termini fissati nei singoli casi.

Art. 68 - Sequestro

Gli ufficiali e agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Art. 69 - Sospensione delle licenze

Il sindaco può disporre, per le violazioni previste dal presente regolamento, la sanzione accessoria della sospensione delle autorizzazioni nei seguenti casi:

- qualora è commessa la stessa violazione negli ultimi due anni;

³ Articolo così rideterminato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 24/09/2001.

- per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione;

per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del contravventore agli obblighi per la quale è stata inflitta la sanzione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 70 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera del consiglio comunale con la quale viene approvato e dopo la 2° pubblicazione all'Albo Pretorio, prevista dalla legge. Dall'entrata in vigore sono abrogate tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le specifiche norme indicate dalle leggi nazionali e regionali nonché da altri regolamenti comunali.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01 GENNAIO 2001.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI-----	2
Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana -----	2
Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana -----	2
Art. 3 - Disposizione di carattere generale nel rilascio di licenze e concessioni -----	2
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO-----	2
Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque -----	2
Art. 5 - Suolo pubblico -----	2
Art. 6 - Modalità di carico e scarico delle merci -----	2
Art. 7 - Scarico di rottami e detriti -----	3
Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica -----	3
Art. 9 - Installazione di tende solari, insegne, vetrine e pubblicità luminosa -----	3
Art. 10 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi -----	3
Art.11 - Fiere, mercati commercio ambulante -----	3
Art. 12 - Proiezioni, audizioni, e spettacoli su aree pubbliche -----	4
Art. 13 - Installazioni di chioschi -----	4
Art. 14 - Divieto di giochi su suolo pubblico -----	4
Art. 15 - Collocamento di condutture -----	4
CAPO III - IGIENE E DECORO DEL CENTRO URBANO-----	4
Art. 16 - Disposizioni di carattere generale -----	4
Art. 17 - Deposito dei rifiuti urbani -----	4
Art. 18 - Pulizia dei portici, dei cortili, delle scale -----	4
Art. 19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche -----	4
Art. 20 - Disposizioni per i commercianti itineranti, titolari di esercizi -----	5
Art. 21 - Pulizia delle vetrine -----	5
Art. 22 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana e industriale in aree pubbliche -----	5
Art. 23 - Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su area pubblica -----	5
Art. 24 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti -----	5
Art. 25 - Divieto di segatura e spaccatura della legna -----	5
Art. 26 - Divieto di accensione fuochi o fornelli -----	5
Art. 27 - Disposizioni riguardanti gli animali -----	5
Art. 28 - Manutenzioni degli edifici -----	5
Art. 29 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative -----	6
Art. 30 - Ornamento esterno ai fabbricati -----	6
Art. 31 - Depositi in proprietà privata -----	6
Art. 32 - Spolveramento di panni e tappeti -----	6
Art. 33 - Bagni pubblici -----	6
Art. 34 - Viali e giardini pubblici -----	6
Art. 35 - Vasche e fontane -----	7
Art. 36 - Atti contrari alla pulizia del suolo pubblico ed al decoro -----	7
Art. 37 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico -----	7
Art. 38 - Animali macellate e trasporto carni -----	7
CAPO IV - INQUINAMENTO ACUSTICO-----	7
Art. 39 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria -----	7
Art. 40 - Uso di elettrodomestici nelle case di abitazione -----	7
Art. 41 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori -----	8
Art. 42 - Pubblicità con mezzi sonori – Suonatori ambulanti -----	8
Art. 43 - Schiamazzi, grida e canti – Vigilanza sugli incapaci -----	8
Art. 44 - Detenzioni di cani o altri animali -----	8
Art. 45 - Sale da ballo, cinema e ritrovi -----	8
Art. 46 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, musica cassette, ecc. -----	8
CAPO V - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI-----	8
Art. 47 - Certificato di prevenzione incendi -----	8
Art. 48 - Impianti a gas -----	8
Art. 49 - Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati -----	9
Art. 50 - Fucine e forni -----	9

"Regolamento Comunale di Polizia Urbana"

Art. 51 - Uso di fiamma libera	9
Art. 52 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	9
Art. 53 - Animali pericolosi	9
Art. 54 - Trasporto di strumenti da taglio e di oggetti pericolosi	9
Art. 55 - Trasporto di acqua gassata e di seltz	9
Art. 56 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici	9
Art. 57 - Manutenzione di aree di pubblico transito	10
Art. 58 - Insegne, persiane, vetrate e finestre	10
Art. 59 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	10
Art. 60 - Illuminazione dei portici	10
Art. 61 - Veicoli adibiti al servizio pubblico – Norme per i passeggeri e personale di servizio	10
Art. 62 - Cortei funebri	10
Art. 63 - Processioni – Manifestazioni	11
Art. 64 - Carovane di nomadi	11
Art. 65 - Spettacoli viaggianti	11
Art. 66 - Denuncia variazione di famiglia e di domicilio	11
CAPO VI - S A N Z I O N I	11
Art. 67 - Accertamento delle violazioni (1)	11
Art. 68 - Sequestro	11
Art. 69 - Sospensione delle licenze	11
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12
Art. 70 - Entrata in vigore	12
INDICE	13